

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Assistenza Religiosa Presidio Ospedaliero Unico Asur Area Vasta 1 e Ospedali di Comunità di Cagli, Fossombrone e Sassocorvaro. Convenzione tra l'Asur Marche Area Vasta 1 e le Diocesi di Urbino e Fano periodo: 01.01.2018 – 31.12.2020.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'U.O. Bilancio, in riferimento alla copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di stipulare, per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2020, le seguenti convenzioni, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto (allegati 1 e 2), finalizzate ad assicurare l'assistenza religiosa cattolica nel Presidio ospedaliero unico dell' Area Vasta 1 e negli Ospedali di Comunità come di seguito specificato:
 - allegato 1) tra l'ASUR – Area Vasta n. 1 e la Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola per le strutture di ricovero e cura di Fossombrone, Cagli e Pergola;
 - allegato 2) tra Asur Area Vasta 1 e l'Arcidiocesi di Urbino, Urbania e Sant'Angelo in Vado per le strutture di ricovero e cura di Urbino e Sassocorvaro;
2. di conferire con il presente atto apposita delega al Direttore dell' Area Vasta 1 Dr. Giovanni Fiorenzuolo per la sottoscrizione e stipula degli accordi allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente determina, nonché per tutti gli eventuali adempimenti connessi e conseguenti;
3. di attestare che la spesa annuale omnicomprensiva pari a € 44.660,17 sarà registrata al conto 0517010201 – Convenzioni per servizi religiosi e per il 2018 verrà resa compatibile con il budget 2018 che verrà assegnato all'Area Vasta sulla base delle indicazioni riportate nella DGRM 1617/17, mentre per gli anni 2019 e 2020 verrà resa compatibile con i budget dei rispettivi anni

per come verranno assegnati all'AV1. I centri di costo su cui viene ripartita la spesa sono i seguenti:

Centro di costo	Struttura di ricovero e cura	Costo Annuo
0231999	Urbino	€ 24.114,61
0233999	Sassocorvaro	€ 3.858,33
033299900	Fossombrone	€ 4.822,90
0232999	Cagli	€ 5.305,19
033399900	Pergola	€ 6.559,14

Le Diocesi si faranno carico di tutti gli eventuali oneri assistenziali, previdenziali e fiscali nei confronti dei religiosi inseriti nel servizio;


- di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013;

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 17 L.R. 26/96 e s.m.i..


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pierluigi Gigliucci)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. ssa Nadia Storti)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Alessandro Marini)



La presente determina consta di n. 16 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 1
DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA

Normativa di riferimento

- Legge 23 dicembre 1978 n. 833 ad oggetto: Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- D.P.R. 20.12.1979 N. 761 ad oggetto: Stato giuridico del Servizio Sanitario Nazionale"
- Legge 25 marzo 1985 n. 121 ad oggetto: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni ad oggetto Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge Regionale Regione Marche Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13. e ss.mm.ii Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- Delibera Giunta Regionale Regione Marche n. 555 del 18.05.2004, ad oggetto: "Regolamentazione dei rapporti con la Conferenza Episcopale Regionale in materia di assistenza religiosa nei presidi ospedalieri - Determinazioni";
- Delibera Giunta Regionale Regione Marche n. 522 del 2.4.2005, ad oggetto: "*deliberazione n. 555 del 18 maggio 2004 – Regolamentazione dei rapporti con la Conferenza episcopale regionale in materia di assistenza religiosa nei presidi ospedalieri – Determinazioni- Modifiche*";
- Delibera Giunta Regionale Regione Marche n. 735 del 20.05.2013, ad oggetto: "Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera. Riconversione delle piccole strutture ospedaliere e Riorganizzazione della Rete Territoriale della Emergenza–Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGR 1696/2012".;
- Delibera Giunta Regionale Regione Marche n. 139 del 22.02.2016 avente ad oggetto :“Adeguamento delle Case della Salute di Tipo C, ridefinite Ospedali di Comunità, in coerenza con gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera di cui al DM70/2015. Revisione della DGR 735/2013 e DGR 920/2013 e DGR 147/2013;
- Determina del Direttore della Zona Territoriale n. 2 di Urbino n. 299 del 27.06.2005 ad oggetto: "Presenza d’atto della DGRM n. 522 del 12.04.2005 – Regolamentazione rapporti con la Conferenza episcopale regionale in materia di assistenza religiosa nei presidi ospedalieri;
- Determina del Direttore Generale ASUR n.120 del 23.02.2017, avente ad oggetto: "Assistenza Religiosa Presidio Ospedaliero Unico Asur Area vasta 1 Convenzione tra l’Asur Marche Area vasta 1 e le Diocesi di Urbino e Fano periodo:01.01.2015- 31.12.2017."
- Determina del Direttore dell’Area Vasta 1 n. 1172 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Istituzione del Presidio Unico di Area Vasta 1;

Motivazione

L'art. 38 della legge 23.12.1978 prevede che il servizio di assistenza religiosa sia assicurato presso le strutture di ricovero e cura del servizio sanitario nazionale nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino.

A tale fine detta norma stabilisce, tra l'altro, che la struttura sanitaria provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio.

La Regione Marche, con propria D.G.R. Marche n. 522 del 12.4.2005, modificando la precedente D.G.R. n. 555/2004, ha disciplinato i rapporti con la Conferenza episcopale regionale in materia di assistenza religiosa nei presidi ospedalieri.

Nello schema di convenzione allegato alla suddetta delibera di Giunta Regionale si stabilisce che la dotazione di personale di assistenza religiosa è determinato in relazione al numero dei posti letto dei presidi ospedalieri e delle strutture di ricovero nell'Azienda sanitaria in modo tale che vi sia un assistente religioso ogni 250 posti letto, con un'unità aggiuntiva per frazioni superiori al 50% di detto parametro. Si stabilisce altresì che deve essere previsto almeno un assistente religioso in ogni presidio ospedaliero e, se funzionalmente accorpati, in ogni stabilimento di almeno 120 posti letto.

La Regione Marche, con propria legge n. 17/2011, ha ulteriormente modificato il modello organizzativo del Sistema sanitario Regionale, prevedendo, tra l'altro, la soppressione delle articolazioni "Zone Territoriali" e la contestuale implementazione delle Aree Vaste Territoriali.

A seguito della suddetta nuova organizzazione nell'ambito territoriale dell'Area Vasta 1 (in cui sono confluite le ex Zone Territoriali di Pesaro, Urbino e Fano), insiste, ad oggi, un unico Presidio ospedaliero di Area Vasta funzionalmente accorpati e articolato nelle due strutture sanitarie di Urbino e Pergola, così come stabilito con determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 1172 del 30 dicembre 2015;

Inoltre, la Regione Marche con DGRM n. 139 del 22.02.2016, in coerenza con gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui DM 70/2015, le strutture di Cagli, Sassocorvaro e Fossombrone sono state convertite in Ospedali di Comunità.

L'istituzione del Presidio Ospedaliero Unico di Area 1 e degli Ospedali di Comunità non hanno modificato i confini territoriali di operatività e bacino di utenza nonché il numero di posti letto, ancorché leggermente aumentati, precedentemente allocati nelle strutture sanitarie di ricovero.

Dalla particolare situazione orografica del territorio in cui insistono le strutture ospedaliere e gli ospedali di Comunità dell'Area Vasta 1 emerge, sia la rilevante vastità del territorio collinare e montano con distanze chilometriche ragguardevoli tra le citate strutture, che in alcuni casi, la precarietà stradale.

Tale peculiarità del territorio non consente ad un solo assistente religioso di assolvere il servizio di assistenza religiosa cattolica in più di una struttura.

Con determina del Direttore Generale ASUR n.120 del 23.02.2015 avente ad Oggetto :” Assistenza Religiosa Presidio Ospedaliero Unico Asur Area Vasta 1. Convenzione tra l’Asur Marche Area Vasta 1 e le Diocesi di Urbino e Fano periodo: 01.01.2015 – 31.12.2017” si è provveduto alla Stipula delle Convenzioni rispettivamente con la Diocesi di Fano , per quanto riguarda le strutture ospedaliere di Pergola, Fossombrone e Cagli per un costo complessivo annuo di 16.687,23, e con la Diocesi di Urbino per quanto riguarda le strutture ospedaliere di Urbino e Sassocorvaro per un costo complessivo annuo di 27.972,94,

Le suddette convenzioni sono state stipulate alle condizioni giuridiche ed economiche previste dalle DGR Marche n. 555/2004 e n. 522/2005 adattandole, per quanto possibile, alle specificità legate alla dispersione nel territorio dei presidi ospedalieri, con la Diocesi di Urbino, relativamente alle strutture sanitarie di Urbino Sassocorvaro e con la Diocesi di Fano, relativamente alle strutture sanitarie di Fossombrone, Cagli e Pergola

La DGR Marche n. 735 del 20.05.2013 e la DGR 139 del 22.02.2016 hanno stabilito che i posti letto complessivi del Presidio Ospedaliero Unico e degli ospedali di Comunità dell’Asur Area Vasta 1 risultano i seguenti:

Presidio ospedaliero unico di Urbino ed Ospedali di comunità	n. Posti letto di ricovero e cura
Urbino	191
Pergola	68
Cagli	35
Sassocorvaro	30
Fossombrone (compresi 10 pl Hospice)	50
totale	374

Tali strutture sanitarie, relativamente alla materia di che trattasi, fanno riferimento alle seguenti diocesi:

- Arcidiocesi di Urbino ospedali di Urbino e Ospedale di Comunità di Sassocorvaro
- Diocesi di Fano ospedali di Pergola e Ospedali di Comunità di Cagli e Fossombrone

Sentite la Diocesi di Fano e l’Arcidiocesi di Urbino, le quali, rispettivamente con note prot. 9926 del 01/02/2018 e prot. 9918 del 01/02/2018, hanno espresso la disponibilità a garantire il servizio di assistenza religiosa cattolica secondo le modalità sopra esplicitate .

Pertanto, tenuto conto del numero dei posti letto in dotazione nelle strutture di ricovero afferenti alla Diocesi di Fano e Arcidiocesi di Urbino per un totale di 374 posti letti complessivi,

in virtù del criterio sopra descritto, al fine di determinare il costo delle presenti convenzioni, si attribuisce per l'assistenza religiosa al P.O. di Urbino (ospedale di rete con più di 120 posti letto) il costo di un assistente religioso equiparato al personale di categoria "D" del CCNL del Servizio Sanitario Nazionale, mentre per le strutture di ricovero di Sassocorvaro, Cagli, Fossombrone e Pergola, si attribuisce il corrispondente costo parametrandolo in misura proporzionale al totale dei posti letto complessivamente presenti in numero di 183.

Pertanto, il trattamento economico da corrispondere parametrato con quello attribuito al personale in servizio di ruolo, come stabilito dalla normativa regionale, il CCNL di settore e come comunicato dalla UOC Gestione risorse Umane dell'AV1, calcolato per tredici mensilità, è pari ad un totale di euro 24.114, 61;

Parametrando il suddetto trattamento economico al numero di posti letto afferenti alla Diocesi di Fano, come meglio sopra esplicitato, il costo annuo della stipulanda convenzione per garantire l'assistenza religiosa cattolica presso l'ospedale di Pergola e presso gli ospedali di Comunità di Cagli Fossombrone è pari ad : euro 16.687,23;

Mentre, sempre in base al suddetto criterio dei posti letto afferenti all' Arcidiocesi di Urbino, Urbania, Sant' Angelo in Vado, il costo annuo della convenzione in parola per garantire l'assistenza religiosa presso l'ospedale di Urbino e presso l'ospedale di Comunità di Sassocorvaro è pari ad euro 27.972,94;

Dall'adozione del presente atto non deriva un'ulteriore spesa rispetto al triennio precedente, e i rispettivi costi annui pari ad euro 44.660,17 troveranno copertura nel conto economico 0517010201 "Convenzione per servizi religiosi" dei rispettivi budget 2018-2019-2020.

Con il presente atto viene conferita dal Direttore Generale Asur Marche, Dott. Alessandro Marini apposita delega al Direttore dell'Area Vasta 1 Dott. Giovanni Fiorenzuolo, per la sottoscrizione e stipula dei succitati accordi negli schemi allegati al presente atto (allegati 1 e 2) nonché per tutti gli eventuali adempimenti connessi e conseguenti;

Va dato espressamente atto che le presenti convenzioni rimangono soggette alle disposizioni di legge che dovessero intervenire e regolamentare diversamente la materia, sia in via generale, sia circa il numero dei posti letto previsti dell'Area Vasta 1.

L'Asur Marche si riserva quindi la legittima facoltà di recedere dagli stipulandi accordi previa formale disdetta degli stessi a mezzo di comunicazione scritta con raccomandata A.R., con il preavviso di trenta giorni e senza oneri a proprio carico.

Esito dell' Istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:


- di stipulare, per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2020, le seguenti convenzioni, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto (allegati 1 e 2), finalizzate ad assicurare l'assistenza religiosa cattolica nel Presidio ospedaliero unico dell' Area Vasta 1 e negli Ospedali di Comunità come di seguito specificato:
 - allegato 1) tra l'ASUR – Area Vasta n. 1 e la Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola per le strutture di ricovero e cura di Fossombrone, Cagli e Pergola;
 - allegato 2) tra Asur Area Vasta 1 e l'Arcidiocesi di Urbino, Urbania e Sant'Angelo in Vado per le strutture di ricovero e cura di Urbino e Sassocorvaro;
- di conferire con il presente atto apposita delega al Direttore dell' Area Vasta 1 Dr. Giovanni Fiorenzuolo per la sottoscrizione e stipula degli accordi allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente determina, nonché per tutti gli eventuali adempimenti connessi e conseguenti;
- di attestare che la spesa annuale omnicomprensiva pari a € 44.660,17 sarà registrata al conto 0517010201 – Convenzioni per servizi religiosi e per il 2018 verrà resa compatibile con il budget 2018 che verrà assegnato all'Area Vasta sulla base delle indicazioni riportate nella DGRM 1617/17, mentre per gli anni 2019 e 2020 verrà resa compatibile con i budget dei rispettivi anni per come verranno assegnati all'AV1. I centri di costo su cui viene ripartita la spesa sono i seguenti:

Centro costo	di	Struttura di ricovero e cura	Costo Annuo
0231999		Urbino	€ 24.114,61
0233999		Sassocorvaro	€ 3.858,33
033299900		Fossombrone	€ 4.822,90
0232999		Cagli	€ 5.305,19
033399900		Pergola	€ 6.559,14

Le Diocesi si faranno carico di tutti gli eventuali oneri assistenziali, previdenziali e fiscali nei confronti dei religiosi inseriti nel servizio;

- di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 17 L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Gaetano Banebianco




Attestazione del Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera

Il Direttore della UOC Direzione amministrativa ospedaliera AV1 attesta la regolarità sia sotto il profilo tecnico che della legittimità della presente proposta di determina e ne propone l'adozione.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA

Il Direttore

Dott. Francesco Angioni



RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dal presente atto sarà compresa nel budget 2018 per come sarà assegnato all'Area Vasta 1. Il costo presunto relativo agli anni 2019-2020 verrà reso compatibile con i budget anni: 2019-2020 per come saranno assegnati all'Area Vasta 1.

IL DIRIGENTE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
Dott. ssa Anna Olivetti



IL DIRIGENTE U.O. BILANCIO
Dott. ssa Laura Cardinali



- ALLEGATI -

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA RELIGIOSA

TRA

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta 1 (d'ora in avanti ASUR), con sede legale in Via Oberdan, 2 - Ancona – cod. fisc. e partita IVA: 02175860424, rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta 1 Dott. Giovanni Fiorenzuolo, in virtù della delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR Marche Dott. Alessandro Marini, in forza della Determina DG ASUR n. _____ del _____, domiciliata per la carica presso la sede dell'Area Vasta 1,

E

La Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola (d'ora innanzi denominata Diocesi), rappresentata dal Vescovo nella persona di S.E. Reverendissima Monsignor Armando Trasarti, domiciliato per la carica presso la sede Vescovile di Fano;

PREMESSO CHE

- l'accordo con protocollo addizionale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, sottoscritto a Roma il 18 febbraio 1984, ratificato e portato ad esecuzione con Legge 25 marzo 1985, n. 121, recante modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, stabilisce all'art. 11 che *"...la Repubblica Italiana assicura che ...la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche...non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa o nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici"* e che *"...l'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità"*;
- con particolare riferimento all'assistenza spirituale negli enti sanitari, l'articolo 38 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale (SSN), prevede che presso le strutture di ricovero del SSN venga *"...assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino"* e che, a tale scopo, l'unità sanitaria locale provveda *"per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio"*;
- con D.G.R.M. n. 555 del 18.05.2004 la Giunta Regionale delle Marche ha regolamentato i rapporti della Conferenza Episcopale Regionale nei presidi ospedalieri della Regione Marche;
- con D.G.R.M. n. 522 del 12.4.2005, modificando la suddetta DGR n.555/2004, la Giunta Regionale della Marche ha regolamentato i rapporti tra Curie e Zone Territoriali/Aziende Ospedaliere in materia di assistenza religiosa;
- con determina del Direttore Generale ASUR n. 120 del 23/02/2015 è stata approvata tra le parti, per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2017, la convenzione tra l'Asur Area Vasta 1 e la Diocesi per l'attività di assistenza religiosa.
- Con determina del Direttore Generale Asur Marche, Dott. Alessandro Marini, n. _____ del _____ è stato stabilito di procedere alla stipula della presente convenzione con la Diocesi attesa la necessità di assicurare il servizio per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2020; con la medesima è stata conferita delega di firma al Direttore di Area Vasta 1, Dott. Giovanni Fiorenzuolo, che al tal fine sottoscrive la presente convenzione;

- Fatte proprie tutte le considerazioni in fatto e in diritto espresse nella Determina del Direttore Generale Asur n. _____ del _____ che si intende qui integralmente richiamata e che costituisce parte integrante sostanziale del presente atto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

art. 1

SOGGETTI E COMPETENZE DELL'ASSISTENZA RELIGIOSA

L'Assistenza Religiosa cattolica è assicurata dall'Asur Marche Area Vasta 1 mediante apposito servizio diretto a facilitare a tutti gli utenti, ai loro familiari ed al personale Servizio Sanitario il diritto di professare la propria fede religiosa.

A tale servizio, assicurato presso le strutture di ricovero e cura, è riconosciuta autonomia nell'ambito della struttura organizzativa dell'Azienda.

L'esercizio di detto servizio, nella sfera dell'attività spirituale e pastorale è prerogativa del Vescovo che lo svolge mediante la nomina di personale religioso.

art. 2

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il servizio prestato dagli Assistenti religiosi consiste:

Nella cura spirituale delle persone, da attuarsi in forma individuale e comunitaria, mediante la catechesi e l'organizzazione di attività pastorali, culturali, religiose;

Nella disponibilità a recarsi presso la struttura, a richiesta degli ammalati, anche in orario notturno, nei casi di particolare necessità e esigenze spirituali;

Nella celebrazione del Culto Liturgico;

Nella amministrazione dei Sacramenti;

Negli adempimenti di carattere amministrativo per la organizzazione e le esigenze di ufficio (certificazioni, corrispondenza, archivio, custodia della Cappella e degli arredi e delle suppellettili sacre, ecc.);

Il servizio di Assistenza Religiosa, nel rispetto della volontà e libera coscienza dei cittadini, è rivolto:

- Agli assistiti presso tutte le strutture sanitarie di ricovero afferenti all'Area Vasta 1;
- Ai familiari dei medesimi assistiti;
- Al personale delle strutture suddette, compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio;
- Agli appartenenti ai gruppo di volontariato presenti nelle strutture suindicate.

Art. 3

QUALIFICAZIONE E DOTAZIONE DEL PERSONALE DI ASSISTENZA RELIGIOSA

Il personale di assistenza religiosa si qualifica in presbiteri, Diaconi e religiosi/e.

Nel prestare il loro ministero, il personale religioso può ricorrere all'aiuto dei laici, indicati dall'autorità ecclesiastica, operanti in forma esclusivamente volontaristica.

La dotazione di personale di assistenza religiosa è determinato in relazione al numero dei posti letto dei presidi ospedalieri e delle strutture di ricovero nell'Azienda Sanitaria e come meglio specificato nell'atto amministrativo di cui alla determina DGASUR n. _____ del _____

Art. 4

PERSONALE DI ASSISTENZA RELIGIOSA

La parti convengono che il personale di assistenza religiosa, come indicato dal Vescovo della Diocesi, ai sensi e per gli effetti del presente atto, esplica le suddette funzioni in regime di convenzione con la Diocesi.

Ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, spetta all'Ordinario Diocesano (previa intesa con il Superiore Provinciale pro - tempore, nel caso di affidamento del servizio ai religiosi) la scelta e la revoca del personale di Assistenza Religiosa, nonché la sostituzione temporanea con il personale straordinario in tutte le ipotesi di assenza o impedimento.

Nell'esercizio dell'apostolato e dell'azione pastorale il personale di Assistenza Religiosa dipende unicamente dall'Ordinario Diocesano, a norma del Codice di Diritto Canonico.

Per tutte la altre attività ed implicazioni estranee alla sfera religiosa e pastorale, il personale di assistenza religiosa fa riferimento alla Direzione dell'Area Vasta 1 della quale è tenuto a rispettare le norme regolamentari.

L'organizzazione dell'assistenza religiosa è concertata con la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero e comunque coordinata con le esigenze degli altri servizi ubicati nelle strutture di ricovero e cura in cui la medesima viene svolta.

art. 5

CONDIZIONI ECONOMICHE

Per il servizio di assistenza religiosa prestato presso le strutture di ricovero di Cagli, Fossombrone e Pergola, l'Area Vasta 1 corrisponde alla Diocesi la somma onnicomprensiva annua di euro 16.687,23.

La Diocesi si impegna a distribuire le suddette somme ai religiosi che hanno prestato il servizio. Il pagamento del compenso avverrà tramite rate mensili posticipate di euro 1.390,60 cadauna, versate tramite bonifico bancario sul c/c n. _____ intestato a _____ di _____ presso _____.

La Diocesi di fa carico di tutti gli eventuali oneri assistenziali, previdenziali e fiscali nei confronti dei religiosi inseriti nel servizio

art. 6

LOCALI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA

La ASUR – Area Vasta n. 1 mette a disposizione i locali per il culto e per l'attività pastorale religiosa, provvedendo altresì alla loro pulizia e manutenzione ed alla fornitura della biancheria necessaria, con l'esclusione di quella personale, assicurandone la periodica lavatura e stiratura.

Le spese di culto, quelle di acquisto o conservazione degli arredi, suppellettili ed attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le spese di illuminazione, riscaldamento, somministrazione dell'acqua e telefoniche sono a carico dell' Area Vasta n. 1, che vi provvederà tramite il proprio economato con le risorse a tale scopo destinate.

Al servizio di Assistenza Religiosa è concesso, in orari concordati con la Direzione Medica di Presidio e nei limiti delle disponibilità, l'uso non esclusivo di altri spazi aziendali per riunioni ed altre attività pastorali.

Il personale di Assistenza Religiosa è consegnatario responsabile dei beni mobili ed immobili destinati all'assolvimento del servizio.

art. 7

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'organizzazione interna del servizio di Assistenza Religiosa ai degenti è attuata d'intesa con la Direzione Medica dei Presidi dell'Area Vasta n. 1, in modo che qualunque manifestazione religiosa sia coordinata con i servizi ospedalieri.

Il personale di servizio nelle strutture di diagnosi e cura è tenuto a trasmettere al personale di Assistenza Religiosa le richieste dei degenti.

Nella chiesa sono ammesse in via normale le celebrazioni della Santa Messa, mentre l'amministrazione dei Sacramenti e le altre funzioni ordinarie possono essere svolte anche nelle corsie.

Le manifestazioni straordinarie dovranno essere autorizzate dalla Direzione Medica di Presidio.

La natura del servizio di Assistenza Religiosa comporta la necessità di assicurare il costante funzionamento dello stesso, con la presenza del personale necessario nell'arco delle 24 ore per tutti i giorni della settimana, con responsabilità solidale dei singoli.

Per le singole prestazioni di servizio di assistenza spirituale non è dovuto alcun compenso da parte dei beneficiari. Le offerte raccolte durante le celebrazioni o in qualsiasi altro modo pervenute alla Cappellania e/o tramite i Cappellani sono destinate alla "cappellania" stessa.

La Diocesi esonera l'Area Vasta 1 da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale religioso a causa dell'esecuzione del servizio.

Art. 8 RESPONSABILITA'

Eventuali disguidi, disservizi e/o comportamenti riguardanti il personale di assistenza religiosa non conformi alla funzione e in rapporto al loro ministero saranno segnalati in forma riservata alla Diocesi che adotterà i provvedimenti di esclusiva competenza.

Art. 9 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione entra in vigore l' 01.01.2018 sino al 31.12.2020. Alla scadenza naturale cesserà ogni effetto giuridico del presente accordo senza necessità di disdetta.

Le parti escludono ogni possibilità di proroga o rinnovo. La presente convenzione rimane soggetta alle disposizioni di legge che dovessero intervenire e regolamentare diversamente la materia, sia in via generale sia circa il numero dei posti letto previsti nei presidi ospedalieri dell'Area Vasta 1.

L'ASUR Marche si riserva quindi la legittima facoltà di recedere dal presente accordo previa formale disdetta dello stesso a mezzo di comunicazione scritta con raccomandata A.R., con il preavviso di trenta giorni e senza oneri a proprio carico.

art. 10 REGISTRAZIONE

Il presente atto, redatto in duplice originale, è esente da bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Fano lì _____

per l'ASUR - Area Vasta n. 1
Il Direttore Area Vasta 1
Dott. Giovanni Fiorenzuolo

per la Curia Vescovile
Sua Eccellenza Reverendissima
Mons. Armando Trasarti

Alligato 2) alla determina DGASUR n. _____ del _____

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA RELIGIOSA

TRA

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta 1 (d'ora in avanti ASUR), con sede legale in Via Oberdan, 2 Ancona – cod. fisc. e partita IVA: 02175860424, rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta 1 Dott. Giovanni Fiorenzuolo, in virtù della delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR Marche Dott. Alessandro Marini, in forza della Determina DG ASUR n. _____ del _____, domiciliata per la carica presso la sede dell'Area Vasta 1,

E

L'Arcidiocesi di Urbino Urbania Sant'Angelo in Vado (d'ora innanzi denominata Diocesi), rappresentata dal Vescovo nella persona di S.E. Reverendissima Monsignor Giovanni Tani, domiciliato per la carica presso la sede Arcivescovile di Urbino;

PREMESSO CHE

- l'accordo con protocollo addizionale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, sottoscritto a Roma il 18 febbraio 1984, ratificato e portato ad esecuzione con Legge 25 marzo 1985, n. 121, recante modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, stabilisce all'art. 11 che *"...la Repubblica Italiana assicura che ...la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche...non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa o nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici"* e che *"...l'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità"*;
- con particolare riferimento all'assistenza spirituale negli enti sanitari, l'articolo 38 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale (SSN), prevede che presso le strutture di ricovero del SSN venga *"...assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino"* e che, a tale scopo, l'unità sanitaria locale provveda *"per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio"*;
- con D.G.R.M. n. 555 del 18.05.2004 la Giunta Regionale delle Marche ha regolamentato i rapporti della Conferenza Episcopale Regionale nei presidi ospedalieri della Regione Marche;
- con D.G.R.M. n. 522 del 12.4.2005, modificando la suddetta DGR n.555/2004, la Giunta Regionale della Marche ha regolamentato i rapporti tra Curie e Zone Territoriali/Aziende Ospedaliere in materia di assistenza religiosa;
- con determina del Direttore della Zona Territoriale n. 2 di Urbino n. 299 del 27.06.2005 ha preso atto della DGRM Marche n. 522/2005 relativamente alla regolamentazione dei rapporti con la Conferenza Episcopale Regionale in materia di assistenza religiosa nei presidi ospedalieri.
- Con determina del Direttore Generale Asur Marche, Dott. Alessandro Marini, n _____ del _____ è stato stabilito di procedere alla stipula della presente convenzione con la Diocesi attesa la necessità di assicurare il servizio per il periodo 01.01/2018 – 31/12/2020; con la medesima è stata conferita delega di firma al Direttore di Area Vasta 1, Dott. Giovanni Fiorenzuolo, che al tal fine sottoscrive la presente convenzione;

- Fatte proprie tutte le considerazioni in fatto e in diritto espresse nella Determina del Direttore Generale Asur n. _____ del _____ che si intende qui integralmente richiamata e che costituisce parte integrante sostanziale del presente atto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

art. 1

SOGGETTI E COMPETENZE DELL'ASSISTENZA RELIGIOSA

L'Assistenza Religiosa cattolica è assicurata dall'Asur Marche Area Vasta 1 mediante apposito servizio diretto a facilitare a tutti gli utenti, ai loro familiari ed al personale Servizio Sanitario il diritto di professare la propria fede religiosa.

A tale servizio, assicurato presso le strutture di ricovero e cura, è riconosciuta autonomia nell'ambito della struttura organizzativa dell'Azienda.

L'esercizio di detto servizio, nella sfera dell'attività spirituale e pastorale è prerogativa del Vescovo che lo svolge mediante la nomina di personale religioso.

art. 2

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il servizio prestato dagli Assistenti religiosi consiste:

Nella cura spirituale delle persone, da attuarsi in forma individuale e comunitaria, mediante la catechesi e l'organizzazione di attività pastorali, culturali, religiose;

Nella disponibilità a recarsi presso la struttura, a richiesta degli ammalati, anche in orario notturno, nei casi di particolare necessità e esigenze spirituali;

Nella celebrazione del Culto Liturgico;

Nella amministrazione dei Sacramenti;

Negli adempimenti di carattere amministrativo per la organizzazione e le esigenze di ufficio (certificazioni, corrispondenza, archivio, custodia della Cappella e degli arredi e delle suppellettili sacre, ecc.);

Il servizio di Assistenza Religiosa, nel rispetto della volontà e libera coscienza dei cittadini, è rivolto:

- Agli assistiti presso tutte le strutture sanitarie di ricovero afferenti all'Area Vasta 1;
- Ai familiari dei medesimi assistiti;
- Al personale delle strutture suddette, compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio;
- Agli appartenenti ai gruppo di volontariato presenti nelle strutture suindicate.

Art. 3

QUALIFICAZIONE E DOTAZIONE DEL PERSONALE DI ASSISTENZA RELIGIOSA

Il personale di assistenza religiosa si qualifica in presbiteri, Diaconi e religiosi/e.

Nel prestare il loro ministero, il personale religioso può ricorrere all'aiuto dei laici, indicati dall'autorità ecclesiastica, operanti in forma esclusivamente volontaristica.

La dotazione di personale di assistenza religiosa è determinato in relazione al numero dei posti letto dei presidi ospedalieri e delle strutture di ricovero nell'Azienda Sanitaria e come meglio specificato nell'atto amministrativo di cui alla determina DGASUR n. _____ del _____

Art. 4

PERSONALE DI ASSISTENZA RELIGIOSA

La parti convengono che il personale di assistenza religiosa, come indicato dal Vescovo della Diocesi, ai sensi e per gli effetti del presente atto, esplica le suddette funzioni in regime di convenzione con la Diocesi.

Ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, spetta all'Ordinario Diocesano (previa intesa con il Superiore Provinciale pro - tempore, nel caso di affidamento del servizio ai religiosi) la scelta e la revoca del personale di Assistenza Religiosa, nonché la sostituzione temporanea con il personale straordinario in tutte le ipotesi di assenza o impedimento.

Nell'esercizio dell'apostolato e dell'azione pastorale il personale di Assistenza Religiosa dipende unicamente dall'Ordinario Diocesano, a norma del Codice di Diritto Canonico.

Per tutte le altre attività ed implicazioni estranee alla sfera religiosa e pastorale, il personale di assistenza religiosa fa riferimento alla Direzione dell'Area Vasta 1 della quale è tenuto a rispettare le norme regolamentari.

L'organizzazione dell'assistenza religiosa è concertata con la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero e comunque coordinata con le esigenze degli altri servizi ubicati nelle strutture di ricovero e cura in cui la medesima viene svolta.

art. 5

CONDIZIONI ECONOMICHE

Per il servizio di assistenza religiosa prestato presso le strutture di ricovero di Urbino e Sassocorvaro, l'Area Vasta 1 corrisponde alla Diocesi, la somma omnicomprensiva annua di euro 27.972,94.

La Diocesi, si impegna a distribuire le suddette somme ai religiosi che hanno prestato il servizio. Il pagamento del compenso avverrà tramite rate mensili posticipate di euro 2.331,08 cadauna, versate tramite bonifico bancario sul c/c n. _____ intestato a _____ di _____ presso _____.

La Diocesi, si fa carico di tutti gli eventuali oneri assistenziali, previdenziali e fiscali nei confronti dei religiosi inseriti nel servizio.

art. 6

LOCALI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA

La ASUR – Area Vasta n. 1 mette a disposizione i locali per il culto e per l'attività pastorale religiosa, provvedendo altresì alla loro pulizia e manutenzione ed alla fornitura della biancheria necessaria, con l'esclusione di quella personale, assicurandone la periodica lavatura e stiratura.

Le spese di culto, quelle di acquisto o conservazione degli arredi, suppellettili ed attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le spese di illuminazione, riscaldamento, somministrazione dell'acqua e telefoniche sono a carico dell' Area Vasta n. 1, che vi provvederà tramite il proprio economato con le risorse a tale scopo destinate.

Al servizio di Assistenza Religiosa è concesso, in orari concordati con la Direzione Medica di Presidio e nei limiti delle disponibilità, l'uso non esclusivo di altri spazi aziendali per riunioni ed altre attività pastorali.

Il personale di Assistenza Religiosa è consegnatario responsabile dei beni mobili ed immobili destinati all'assolvimento del servizio.

art. 7

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'organizzazione interna del servizio di Assistenza Religiosa ai degenti è attuata d'intesa con la Direzione Medica dei Presidi dell'Area Vasta n. 1, in modo che qualunque manifestazione religiosa sia coordinata con i servizi ospedalieri.

Il personale di servizio nelle strutture di diagnosi e cura è tenuto a trasmettere al personale di Assistenza Religiosa le richieste dei degenti.

Nella chiesa sono ammesse in via normale le celebrazioni della Santa Messa, mentre l'amministrazione dei Sacramenti e le altre funzioni ordinarie possono essere svolte anche nelle corsie.

Le manifestazioni straordinarie dovranno essere autorizzate dalla Direzione Medica di Presidio.

La natura del servizio di Assistenza Religiosa comporta la necessità di assicurare il costante funzionamento dello stesso, con la presenza del personale necessario nell'arco delle 24 ore per tutti i giorni della settimana, con responsabilità solidale dei singoli.

Per le singole prestazioni di servizio di assistenza spirituale non è dovuto alcun compenso da parte dei beneficiari. Le offerte raccolte durante le celebrazioni o in qualsiasi altro modo pervenute alla Cappellania e/o tramite i Cappellani sono destinate alla "cappellania" stessa.

La Diocesi esonera l'Area Vasta 1 da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale religioso a causa dell'esecuzione del servizio.

Art. 8 RESPONSABILITA'

Eventuali disguidi, disservizi e/o comportamenti riguardanti il personale di assistenza religiosa non conformi alla funzione e in rapporto al loro ministero saranno segnalati in forma riservata alla Diocesi che adotterà i provvedimenti di esclusiva competenza.

Art. 9 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione entra in vigore l' 01.01.2018 sino al 31.12.2020. Alla scadenza naturale cesserà ogni effetto giuridico del presente accordo senza necessità di disdetta.

Le parti escludono ogni possibilità di proroga o rinnovo. La presente convenzione rimane soggetta alle disposizioni di legge che dovessero intervenire e regolamentare diversamente la materia, sia in via generale sia circa il numero dei posti letto previsti nei presidi ospedalieri dell'Area Vasta 1.

L'ASUR Marche si riserva quindi la legittima facoltà di recedere dal presente accordo previa formale disdetta dello stesso a mezzo di comunicazione scritta con raccomandata A.R., con il preavviso di trenta giorni e senza oneri a proprio carico.

art. 10 REGISTRAZIONE

Il presente atto, redatto in duplice originale, è esente da bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Urbino li _____

per l'ASUR - Area Vasta n. 1
Il Direttore Area Vasta 1
Dott. Giovanni Fiorenzuolo

per la Curia Arcivescovile
Sua Eccellenza Reverendissima
Mons. Giovanni Tani